



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 55

DATA PUBBLICAZIONE 24/06/2021

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

## Sommario

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....	2
1.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Lombardi Alessandro e Sig. Renzi Emanuele (dalla Circolare n. 141 della L.N.D.) .....	2
1.2. Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione - Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni (dalla Circolare n. 143 della L.N.D.) .....	2
1.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Schiavella Claudio, Sfriso Cristian e Sig.ra Stojanovic Nevena (dalla Circolare n. 144 della L.N.D.) .....	2
1.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Alan Vittorio Rabizzi, Sig. Marco Degli Esposti, Sig. Thomas Elia Dagnoni, Sig. Vincenzo Catapane e Sig. Mirko Sanna (dalla Circolare n. 145 della L.N.D.) .....	2
1.5. Segreteria L.N.D. ....	3
1.5.1. Classifiche ufficiali – Campionato di Eccellenza.....	3
1.5.2. Campionato di Eccellenza – Girone A – gara di qualificazione.....	3
2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	3
2.1. Segreteria S.G.S.....	3
2.1.1. Dichiarazione di Inattività.....	3
2.1.2. Tornei Ratificati dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta.....	3
2.2. Modifiche al programma gare .....	4
2.2.1. Variazioni gare – L.N.D.....	4
3. RISULTATI .....	4
4. GIUDICE SPORTIVO.....	5
5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE .....	8
6. TRIBUNALE FEDERALE.....	9

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Lombardi Alessandro e Sig. Renzi Emanuele (dalla Circolare n. 141 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 141 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Lombardi Alessandro e Renzi Emanuele.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.2. Conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 – Proroga dei termini obblighi di comunicazione - Art. 1, comma 125-ter della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e successive modificazioni (dalla Circolare n. 143 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 143 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 19 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Schiavella Claudio, Sfriso Cristian e Sig.ra Stojanovic Nevena (dalla Circolare n. 144 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 144 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Schiavella Claudio, Sfriso Cristian e Stojanovic Nevena.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Alan Vittorio Rabizzi, Sig. Marco Degli Esposti, Sig. Thomas Elia Dagnoni, Sig. Vincenzo Catapane e Sig. Mirko Sanna (dalla Circolare n. 145 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 145 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Alan Vittorio Rabizzi, Marco Degli Esposti, Thomas Elia Dagnoni, Vincenzo Catapane e Sig. Mirko Sanna.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.5. Segreteria L.N.D.**

### **1.5.1. CLASSIFICHE UFFICIALI – CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

Si riportano – in allegato – le classifiche ufficiali del Campionato di Eccellenza – stagione sportiva 2020/2021.

### **1.5.2. CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A – GARA DI QUALIFICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si è disposto di far disputare alle ore 17,00 di Domenica 27 Giugno 2021, presso il campo sportivo "Silvio Piola" di Via Massaua - VERCELLI l'incontro di qualificazione tra le Società LA BIELLESE e R G TICINO classificate entrambe al 1° posto del girone A del Campionato di Eccellenza.

La compagine che si aggiudicherà detto incontro occuperà la 1° posizione in classifica ed accederà al Campionato Nazionale Serie D 2021/2022, mentre la perdente occuperà la 2° posizione in classifica.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti - in caso di ulteriore parità - dalla esecuzione dei calci di rigore.

La vendita dei tagliandi sarà gestita direttamente dalle due Società contendenti, come da specifica indicazione della Questura di Vercelli.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ**

La sottonotata Società, non avendo regolarizzato i previsti adempimenti per l'iscrizione al Campionato di competenza, ha conseguentemente inteso rinunciare all'attività della F.I.G.C.:

A.S.D. CERVASCA                      codice 953255

#### **2.1.2. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti:

Torneo Regionale "Pianezza Cup 2021"	Indetto ed organizzato dalla Società PIANEZZA Categoria Pulcini 1° e 2° anno – Primi calci
Torneo Regionale "35° Trofeo Fortina e Zanolli"	Indetto ed organizzato dalla Società OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO Categoria Piccoli Amici

Torneo Regionale "8° Torneo Primavera"	Indetto ed organizzato dalla Società GATTINARA F.C. Categoria Under 14
Torneo Regionale "Torneo di fine stagione"	Indetto ed organizzato dalla Società SAN SECONDO Categoria Primi calci
Torneo Regionale "Torneo ASD Revello Calcio"	Indetto ed organizzato dalla Società REVELLO CALCIO Categoria Pulcini 1° anno
Torneo Regionale "M.I.M. Casale"	Indetto ed organizzato dalla Società L 84 Categoria Primi calci – Piccoli amici
Torneo Regionale "We Cup"	Indetto ed organizzato dalla Società ACCADEMIA TORINO CALCIO Categoria Esordienti 1° e 2° anno – Pulcini 1° e 2° anno - Primi calci

## 2.2. Modifiche al programma gare

### 2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

# 3. RISULTATI

## RISULTATI GARE DEL 19 – 20 E 21 GIUGNO 2021

### CAMPIONATO DI ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	- DUFOUR VARALLO	4 - 1	CANELLI SDS 1922	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 0
AYGREVILLE CALCIO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 1	CASTELLAZZO B.DA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	4 - 1
BORGOVERCELLI	- LUCENTO	2 - 3	CHISOLA CALCIO	- PRO DRONERO	1 - 1
L.G. TRINO	- LA BIELLESE	2 - 2	GIOVANILE CENTALLO 2006	- ASTI	2 - 1
(1) PRO EUREKA	- BORGARO NOBIS 1965	1 - 3	(1) OLMO	- ALBESE CALCIO	1 - 1

(1) - disputata il 19/06/2021

(1) - disputata il 19/06/2021

### CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
AURORA NICHELINO	- TOP FIVE S.R.L.	5 - 4
(1) AVIS ISOLA	- TAURUS FUTSAL 2011	4 - 5
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ATLETICO TAURINENSE	7 - 2

(1) - disputata il 18/06/2021

## PLAY OFF CALCIO A5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20 E 21/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### SEMIFINALI – GARE DI RITORNO

- 1) SANTA RITA FUTSAL - AOSTA CALCIO 511            3 - 1
- 2) ACADEMY TORINO F - AURORA NICHELINO        6 - 2

Pertanto, le Società SANTA RITA FUTSAL e ACADEMY TORINO FUTSAL accedono alla gara di finale il cui programma risulta così determinato:

**Sabato 26 Giugno 2021 – ore 18.00**

SANTA RITA FUTSAL – ACADEMY TORINO FUTSAL

Via Ponata 65 - Rosta

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

## TEST MATCH

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

UNDER 17 FEMMINILE		
JUVENTUS	- INTERNAZIONALE	1 - 1

## 4. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Basile Umberto, nelle riunioni del 22 e 23 Giugno 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 19/ 6/2021

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VERLUCCA NICOLO (PRO EUREKA)

## GARE DEL 20/ 6/2021

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 200,00 LA BIELLESE

Per il comportamento tenuto dai propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, inveivano all'indirizzo della terna arbitrale con espressioni intimidatorie e minacce di morte. Inoltre gli stessi sostenitori, durante il secondo tempo, accendevano fumogeni sulle tribune e lanciavano petardi nel campo per destinazione.

#### ALLENATORI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTO GREGORY (BORGOVERCELLI)

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDIZZONE GIANLUCA (ACQUI F.C. SSDARL) AGNESINA AMOS (LA BIELLESE)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPAZZO EDOARDO (ACQUI F.C. SSDARL)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMUSSI ANDREA (ACQUI F.C. SSDARL)	SOPLANTAI VALENTINO SORIN (CANELLI SDS 1922)
DEDIN DAVIDE (DUFOR VARALLO)	ALBINO MATTIA (L.G. TRINO)
FACCHETTI DAVIDE (LA BIELLESE)	

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

## GARE DEL 19/ 6/2021

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MORELLO FABIO (AURORA NICHELINO)

Espulso per somma di ammonizioni, a seguito del provvedimento si scagliava contro un giocatore avversario, prontamente trattenuto dai compagni. In seguito, anziché allontanarsi dal terreno di gioco, vi rientrava per festeggiare una segnatura della propria squadra. Al termine della gara reiterava il comportamento intimidatorio, pretendendo spiegazioni in merito all'operato del direttore di gara.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CARDAMONE GIORGIO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GIAMPALMO ALESSANDRO (TOP FIVE S.R.L.)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PARLA GABRIELE (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

## **CAMPIONATO CALCIO A5 FEMMINILE - PLAY-OFF**

### **GARE DEL 20/ 6/2021**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FUMAZ MELISSA ALEXAND (AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)

- **TORNEO "4° MEMORIAL ROBERTO BRUSA" – categoria UNDER 16**

#### **Gara POL. BRUINESE – NICHELINO HESPERIA del 19/6/2021**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 23/07/2021**

BARLETTA SIMONE (NICHELINO HESPERIA)

Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito intenzionalmente con una gomitata al volto un giocatore avversario a gioco in svolgimento, disinteressandosi del pallone.

- **TORNEO “RIPARTIAMO 2021” – categoria UNDER 19**

### **Gara POZZOMAINA – ATLETICO TORINO del 22/6/2021**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 06/07/2021**

PALUMBO NICCOLÒ (ATLETICO TORINO)

Per aver colpito, a gioco fermo, un avversario con un calcio sopra la caviglia.

PIREDDA DAVIDE (ATLETICO TORINO)

Per aver afferrato, a gioco fermo, un giocatore avversario per il collo.

Il Giudice Sportivo  
(Reggio Antonella)

## **5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO** **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 11/6/2021

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

### **Reclamo della società A.S.D. BORGIO TICINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 23.10.2020 della Delegazione Provinciale VCO in relazione alla gara PRO VIGEZZO - BORGIO TICINO disputata in data 18.10.2020, Campionato di III Categoria, Girone A.**

Con reclamo regolarmente preannunciato il 24.10.2020 ed inviato il 28.10.2020, la BORGIO TICINO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.9.2021 l'allenatore (e Presidente) TALARICO Davide e ne chiede la riduzione.

La Società ricorrente contesta interamente i fatti come riportati nel provvedimento applicativo della sanzione ed afferma che il proprio allenatore nonché firmatario del reclamo in quanto presidente, dopo essere stato espulso per avere garbatamente contestato il tempo di recupero concesso, si sarebbe allontanato dal campo non prima di avere salutato i componenti della panchina avversaria. Il medesimo avrebbe pazientemente atteso il termine della gara e dopo il rientro nelle squadre negli spogliatoi avrebbe conversato amabilmente con alcune persone presenti. Viene indicata in proposito una lunga lista di persone che potrebbero essere escuse per confermare questa versione.



Avendo fatto richiesta di essere sentito, il Presidente- allenatore sanzionato veniva convocato per l'udienza del 11.6.2021, ma nessuno si presentava all' udienza fissata per l'audizione.

Il reclamo il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova "circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S).

Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo riporta il puntuale e preciso rapporto dell'Arbitro che riferisce dell'eccessiva protesta dell'allenatore che ne ha causato l'espulsione, degli insulti e minacce proferiti sia durante il recupero sia all'uscita dal terreno di gioco, sia dall'esterno degli spogliatoi.

L'entità della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua alla gravità dei fatti contestati e merita piena conferma. In effetti, considerata la condotta, il ruolo del TALARICO ed il malanimo platealmente espresso va disattesa qualsiasi richiesta di contenimento della sanzione.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello

### RIGETTA

il reclamo della A.S.D. BORGO TICINO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

## 6. TRIBUNALE FEDERALE

**a) Seduta del 11.6.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Flavio Campagna (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente)**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti di DEFESTI Valter, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. LIBERTAS VAPRIO; BOFFETTA Andrea, all'epoca dei fatti dirigente della società A.C.D. LIBERTAS VAPRIO; società A.S.D. LIBERTAS VAPRIO, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.S. in riferimento a quanto previsto dal C.U. n.1 del 2.7.2019 s/s 2019/2020, il secondo della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F.; la Società della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.:**

Con atto del 21.9.2020, pervenuto il 22.9.2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. DEFESTI per avere in occasione delle gare disputate dalla ASD LIBERTAS VAPRIO nel Campionato Giovanissimi Provinciali stagione sportiva 2019-2020 nel periodo 13.9.2019–23.2.2020 (17 gare) omesso di tesserare un allenatore responsabile per la conduzione della squadra; il sig. BOFFETTA per aver svolto attività di tecnico pur essendo soggetto tesserato in qualità di dirigente e privo di abilitazione; la LIBERTAS VAPRIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al presidente e legale rappresentante ed al proprio tesserato

Il procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 2.3. 2020 in cui un gruppo di genitori di ragazzi militanti nella LIBERTAS VAPRIO evidenziava condotte antisportive da parte della Società nei confronti dei propri figli.

Nel corso delle indagini, ai fini della ricostruzione dell'accaduto, venivano eseguiti gli opportuni accertamenti, interrogati i protagonisti della vicenda ed acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti.

Nella seduta del 11.6.2021, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l'avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale. Restavano assenti il Presidente, il Dirigente e la Società deferiti, tuttavia nelle more dell'udienza il sig. DEFESTI faceva pervenire memoria difensiva in cui pur rammaricandosi che le condotte illecite accertate sono diverse da quelle segnalate dai genitori denuncianti che si sono rivelate infondate, ammette gli addebiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. DEFESTI, mesi 4 di inibizione a carico del sig. BOFFETTA, € 700,00 di ammenda a carico della società LIBERTAS VAPRIO.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La documentazione acquisita, le dichiarazioni dei calciatori interrogati e le ammissioni del Presidente inviate al Tribunale, consentono di ritenere pienamente provate le violazioni contestate al Presidente e al Dirigente della LIBERTAS VAPRIO, Società che, pertanto, risponde degli addebiti sia a titolo di responsabilità diretta che a titolo di responsabilità oggettiva.

Rilevato, tuttavia, che i gravi fatti segnalati dal gruppo di genitori che avevano effettuato la segnalazione si sono rivelati insussistenti e che il Presidente ha ammesso gli addebiti, le sanzioni possono essere contenute rispetto alle richieste della Procura Federale.

Considerato quanto sopra, appare equo infliggere la sanzione di mesi quattro di inibizione a carico del sig. DEFESTI, di mesi tre di inibizione a carico del sig. BOFFETTA e di € 500 di ammenda a carico della società LIBERTAS VAPRIO

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale:

- dichiara il sig. DEFESTI Valter responsabile dell'illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi quattro;
- dichiara il sig. BOFFETTA Andrea responsabile dell'illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
- dichiara la società A.S.D. LIBERTAS VAPRIO responsabile dell'illecito ascritto e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione della ammenda di euro 300,00.

**b) Seduta del 11.6.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore); Avv. Flavio Campagna (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente)**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti di FLORIO Emanuele, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. LA BIELLESE e A.S.D. LA BIELLESE, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1, 5 comma 1 e 39 comma 3 C.G.S. in riferimento agli artt. 62 comma 1 e 66 comma 4 N.O.I.F.; la Società della violazione di cui all'art. 6 commi 2, 3, 4 e art. 25 comma C.G.S.:**

Con atto del 24.9.2021, pervenuto il 25.9.2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. FLORIO per non aver garantito al termine della gara LA BIELLESE-IVREA BANCHETTE del 8.12.2019 adeguata tutela alla comitiva della squadra ospitata allorché si sono verificati sul terreno di gioco, nel percorso di rientro verso gli spogliatoi, fatti gravemente antisportivi, connotati da violenza, commessi da tesserati al momento non identificati della società LA BIELLESE ai danni del calciatore Leonardo Castelnuovo, tesserato per la società ospitata IVREA BANCHETTE, nonché per aver omesso di prestare soccorso al calciatore aggredito e di chiedere l'intervento della forza pubblica e dell'ambulanza; la società LA BIELLESE a titolo di responsabilità diretta per i fatti gravemente antisportivi, connotati da violenza, commessi dai suoi tesserati, al momento non identificati, ai danni del calciatore Leonardo Castelnuovo, tesserato della società ospitata IVREA BANCHETTE al termine della gara LA BIELLESE-IVREA BANCHETTE del

8.12.2019 nonché a titolo di resto responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al suo dirigente accompagnatore.

Il procedimento trae origine da un esposto del Presidente della società IVREA BANCHETTE inviato al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta il 10.12.2019, pervenuto alla Procura Federale il 24.12.2019 in cui si riferisce di una brutale aggressione patita dal proprio calciatore Lorenzo Castelnuovo al termine della gara disputata contro la società LA BIELLESE e valida per il Campionato Regionale Allievi Under 17 ad opera di alcuni giocatori avversari, fatti avvenuti nell'indifferenza più totale dei responsabili della società ospitante.

Nel corso delle indagini, ai fini della ricostruzione dell'accaduto, venivano eseguiti gli opportuni accertamenti anche presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nell'impossibilità di escutere direttamente i protagonisti della vicenda a causa dell'emergenza COVID, entrambe le società venivano invitate a far pervenire dichiarazioni sull'accaduto sottoscritte dai protagonisti ma, a tale incombenza, provvedeva unicamente la società IVREA BANCHETTE. Veniva inoltre acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti.

Nella seduta del 11.6.2021, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l'avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale. Restavano assenti il Dirigente e la Società deferiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico del sig. FLORIO, € 2.000,00 di ammenda a carico della società LA BIELLESE.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le prove acquisite, non hanno consentito di fare piena luce sul fatto dell'aggressione al calciatore Leonardo Castelnuovo. Dalle indagini della Procura Minorile non sono emerse precise responsabilità, atteso che, in esito agli accertamenti dei Carabinieri, sono stati iscritti nel registro degli indagati giocatori di entrambe le società per il reato di rissa ed il procedimento è in via di archiviazione. Né dal rapporto arbitrale si possono ottenere indicazioni diverse da quanto hanno riferito al direttore di gara i dirigenti dell'IVREA BANCHETTE.

Viceversa, appaiono provate le omissioni addebitate al Dirigente Accompagnatore della società deferita atteso che pur in presenza di una situazione particolarmente allarmante non ha assunto alcuna iniziativa atta a calmare gli animi e ad attenuare le conseguenze dei fatti. Trattandosi di fatti violenti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco utilizzato da LA BIELLESE, la società ospitante risponde sia a titolo di responsabilità diretta che oggettiva, come previsto dalla normativa indicata nel deferimento.

D'altro canto, né durante le indagini né davanti a questo Tribunale Federale, il Dirigente e la Società deferiti hanno esposto circostanze o proposto argomenti diversi da quanto riportato nell'atto di accusa.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue alla gravità delle violazioni contestate e pertanto meritano piena conferma.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale:

- dichiara il sig. FLORIO Emanuele responsabile dell'illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
- dichiara la società A.S.D. LA BIELLESE responsabile degli illeciti ascritti e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione della ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00);

**c) Seduta del 18.06.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Alfredo Repetti (Vicepresidente); Avv. Flavio Campagna (Componente estensore)**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti di CERVELLINO Marilena, all'epoca dei fatti presidente della società ASD SCA ASTI; la società ASD SCA ASTI, per rispondere rispettivamente:**

**1. CERVELLINO Marilena, all'epoca dei fatti presidente della società ASD SCA ASTI, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, co. I, e 32 C.G.S. in relazione all'art.39, comma 2, N.O.I.F. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e per avere svolto attività di tesseramento in violazione delle norme federali, in quanto, seppur presente al momento della compilazione della richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020 del calciatore minore Francesco LUCI e della relativa raccolta delle firme e, pertanto, consapevole che il sig. Giuseppe LUCI, padre del calciatore citato, non aveva firmato tale documento nelle due parti dedicate alla firma dell'esercente della potestà genitoriale, ha comunque accettato tale documento e successivamente, dopo aver consentito che un'altra persona (rimasta allo stato ignota) firmasse tale richiesta al posto del padre del calciatore minore, lo ha utilizzato (in Asti, in data 4.10.2019)**

**2. la Società ASD SCA ASTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente, legale rappresentante, CERVELLINO Marilena.**

Con atto del 26 ottobre 2020, pervenuto il 28 maggio 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.

Nella seduta del 18.6.2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Antonio BAGLIVO, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l'avv. Corrado BUSCEMI, difensore e procuratore speciale della sig.ra Cervellino Marilena e della società ASD SCA ASTI.

Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Non vi era accordo fra le parti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione nei confronti della signora Cervellino Marilena; ammenda per euro 800,00 nei confronti della società AS SCA ASTI.

L'avv. Buscemi ribadiva le argomentazioni già dedotte nella memoria difensiva pervenuta il 15.6.2021.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non vi è alcuna prova che la firma ritenuta apocrifia, peraltro sulla base di una ritenuta emergenza ictu oculi, sia tale. Trattasi di una valutazione soggettiva che non può assurgere al rango di prova e presta il fianco a evidenti censure in punto rilevanza e decisività. A ciò si aggiunga l'impossibilità di risalire all'autore della presunta firma apocrifia (come emerge in maniera inequivocabile dalla stessa contestazione: è la stessa Procura Federale nel capo di incolpazione a sottolineare che non si è potuto individuare il presunto autore della firma in questione).

Già in occasione di altro procedimento (def. LUCENTO - GIOVINE, delibera 11.9.2020) questo Tribunale ha deciso per il proscioglimento a fronte del fatto che è rimasta indimostrata la circostanza della falsità della firma in contestazione e l'assunto ha superato anche il vaglio della Corte Federale adita dalla Procura (delibera 28.10.2020).

In conclusione, si impone il proscioglimento dei soggetti deferiti.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale:

proscioglie la sig.ra CERVELLINO Marilena e la società ASD SCA ASTI dagli illeciti loro ascritti.

**d) Seduta dell'18.6.2021. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Alfredo Repetti (Componente) Avv. Anna Mattioli (Estensore).**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora Pustianaz Chiara, nella sua qualità di segretaria tesserata per la A.S.D. Lenci Poirino Onlus, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e art.32 C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 3, delle NOIF e della Circolare esplicativa Tesseramento S.S. 2019/2020, di cui al C.U. n.17 del 4.9.2019, nonché dell' A.S.D. Lenci Poirino Onlus, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per il comportamento posto in essere dalla signora Pustianaz Chiara**

Con atto del 13 gennaio 2021 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale la signora Pustianaz Chiara, nella sua qualità di segretaria tesserata per la A.S.D. Lenci Poirino Onlus, in ragione della violazione delle norme epigrafate per non avere richiesto il tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2019/2020 nei confronti del giocatore minore De Ieso Jacopo; in particolare, per avere omesso di inserire sul portale all'uopo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti per i tesseramenti, la documentazione appositamente richiesta dalla normativa e regolarmente consegnata all' A.S.D. Lenci Poirino Onlus dal padre di De Ieso Jacopo; per tali fatti deferiva altresì la società predetta a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S.-

Il procedimento trae origine da una segnalazione del settore giovanile e scolastico FIGC che, a seguito della richiesta di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2020/2021 relativamente al minore De Ieso Jacopo, verificava la mancanza di autorizzazione in deroga per la stagione sportiva precedente.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti e, segnatamente: dichiarazione della signora Pustianaz Chiara, segretaria tesserata per la A.S.D. Lenci Poirino Onlus; dichiarazione del Presidente dell'A.S.D. Lenci Poirino Onlus; dichiarazione dell'esercente della potestà genitoriale nei confronti del minore De Ieso Jacopo; dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa da De Ieso Mauro; certificato contestuale di residenza e stato di famiglia intestato al calciatore De Ieso Jacopo; certificazione del datore di lavoro del signor De Ieso Mauro; percorso formativo scolastico del minore De Ieso Jacopo.

Nella seduta dell'18.6.2021, avanti a questo Tribunale Federale, sono comparsi l'Avv. Antonio Baglivo in rappresentanza della Procura Federale nonché l'Avv. Alessio Guerra dello studio legale Bonito di Torino in rappresentanza delle deferite, i quali formalizzavano un accordo per l'applicazione delle seguenti sanzioni, ridotte per il rito: 40 (quaranta) giorni di inibizione quanto alla signora Pustianaz Chiara ed € 333,00 (trecentotrentatre) di ammenda quanto alla società.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene congrua l'entità delle sanzioni concordate nell' accordo di definizione del procedimento intervenuto, e pertanto dovrà essere applicato quanto previsto dalle parti.

#### P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

visto l'accordo intercorso tra le parti applica le seguenti sanzioni:

alla signora Pustianaz Chiara, 40 ( quaranta) giorni di inibizione;  
all'A.S.D. Lenci Poirino Onlus l'ammenda di € 333,00 (trecentotrentatre).

**e) Seduta dell'18.6.2021. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (Componente) Avv. Flavio Campagna (Estensore)**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor ROSSI Marco, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Monregale Calcio S.C.S.D., per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S.**

Con atto del 23 ottobre 2020 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor ROSSI Marco, nella sua qualità di calciatore tesserato per la Monregale Calcio S.C.S.D., in ragione della violazione della norma epigrafata per avere posto in essere un comportamento altamente in contrasto con i principi e i valori connaturati al mondo sportivo, avendo proferito frasi connaturate da violenza, volgari, irrispettose e fortemente discriminatorie per motivi di razza, colore e sesso attraverso il video pubblicato sul proprio profilo instagram in data 18.6.2020 nei confronti della signora Ezzais Amal.

In relazione alla società Monregale Calcio S.C.S.D. sottoposta ad indagini a titolo di responsabilità oggettiva ex art.6, comma 2, C.G.S. per i fatti contestati al suo tesserato, la Procura Federale, nell'atto di deferimento, ha comunicato di procedere a separato provvedimento di archiviazione, avendo la società notiziato, con memoria difensiva 3.8.2020, di avere dapprima sospeso e poi svincolato il giocatore di cui sopra, ed essendo stata valutata come scriminante la pubblicazione sul sito della società di un Regolamento interno e relativo Codice Etico.

Il procedimento trae origine da una segnalazione della Procura Generale dello sport pervenuta alla Procura Federale in data 24.6.2020 e da segnalazioni pervenute alla Procura Federale in data 7.7.2020 aventi ad oggetto un video particolarmente offensivo e discriminatorio nei confronti della signora Ezzais Amal, comparso sul profilo instagram del signor Marco Rossi in data 18.6.2020, video successivamente rimosso ma comunque veicolato in rete in modo da raggiungere un numero elevato di utenti.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti e, segnatamente: copia degli atti del procedimento avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo per tali fatti; comunicati stampa della società Monregale Calcio del 7.7.2020 e 19.7.2020; memoria Monregale Calcio 3.8.2020; rinuncia all'audizione e richiesta di sanzione concordata nell'interesse di Marco Rossi da parte del difensore Avv. Alessio Ghisolfi.

Nella seduta del 18.6.2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'Avv. Antonio Baglivo in rappresentanza della Procura Federale nonché il signor Marco Rossi assistito dall'Avv. Alessio Ghisolfi del Foro di Cuneo i quali formalizzavano un accordo per l'applicazione della sanzione, ridotta per il rito, a 8 (otto) giornate di squalifica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli accordi di definizione del procedimento intervenuti, e ritenuta congrua l'entità della sanzione concordata in ragione del comportamento di ravvedimento del signor Marco Rossi, consistito sia in una dichiarazione formale di scuse che nell'effettuazione di lavori socialmente utili, deve essere applicato quanto previsto dalle parti.

#### P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

visto l'accordo intercorso tra le parti applica:

al signor ROSSI Marco, 8 (otto) giornate di squalifica.

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Giugno 2021**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 24 Giugno 2021**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Christian Mossino)